



COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale
n.868 del 27.08.2025

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Vicinale Sant'Aniello n.9. ID. N° 763/25.

IL SINDACO

Premesso che *Personale del Servizio Protezione Civile e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Vicinale Sant'Aniello civ. 9, presso edificio di tre piani fuori terra dove, nella verticale in corrispondenza del civico 3 del piano terra, hanno constatato che "Sono presenti al primo ed al secondo piano altre due unità immobiliari fatiscenti ed in cattivo stato di conservazione, quella del piano terra e del secondo piano sono in disuso mentre al primo piano ve ne è una sola in uso. Il ballatoio di accesso alla unità immobiliare del primo piano si presenta in cattive condizioni di conservazione, con parziale crollo di elemento in pietra vulcanica di sostegno al ballatoio stesso, e che al momento risulta puntellato con puntelli metallici a croce."*

Il Servizio Protezione Civile, con nota del 30/05/2025, PG/2025/502102, ha disposto di diffidare: *"a non praticare e a non far praticare l'unità immobiliare del primo piano, in corrispondenza del civico 3 di Via Vicinale Sant'Aniello con accesso dal ballatoio del vano scala del civico 9, fino ad eliminato pericolo; ad effettuare un puntellamento e/o transennamento stradale fisso ed inamovibile delle parti pericolanti prospicienti sulla pubblica strada e dal praticare e dal far praticare le tre unità immobiliari del piano terra, primo e secondo in corrispondenza della verticale di via Vicinale Sant'Aniello civ. 3 e con accesso dal piano terra della medesima via e dal ballatoio del vano scala del civico 9, fino ad eliminato pericolo; ad eseguire i provvedimenti e le misure necessarie per la eliminazione del pericolo di crollo di calcinacci dalla parte di fabbricato dove sono ubicate le tre unità immobiliari del piano terra, primo e secondo in corrispondenza della verticale di via Vicinale Sant'Aniello civ. 3 e con accesso dal piano terra della medesima Via e dal ballatoio del vano scala del civico 9, previa la puntuale ispezione e verifica dei luoghi e per l'assicurazione delle opere di manutenzione ai sensi del Regolamento comunale"*.

Rilevato che agli atti del Servizio Sicurezza Abitativa, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo relativo ai dissesti sopra indicati.

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente
Valeria Vanella

ORDINA

Alla sig.ra OMISSIS:

- a non praticare e né far praticare l'unità immobiliare del primo piano, in corrispondenza del civico 3 di via Vicinale Sant'Aniello con accesso dal ballatoio del vano scala del civico 9, fino ad eliminato pericolo;
- a non praticare e né far praticare le tre unità immobiliari del piano terra, primo e secondo in corrispondenza della verticale di via Vicinale Sant'Aniello civ. 3 e con accesso dal piano terra della medesima via e dal ballatoio del vano scala del civico 9, fino ad eliminato pericolo;
- a non praticare e né far praticare le aree sottostanti la facciata dell'edificio su via Vicinale Sant'Aniello;
- Ad eseguire una accurata verifica di tutte le facciate dell'edificio con particolare attenzione al rivestimento, ai balconi, agli intonaci, ai cornicioni e comunque a tutti gli elementi aggettanti del fabbricato;
- ad eseguire un puntellamento e/o transennamento stradale fisso ed inamovibile in corrispondenza delle parti pericolanti prospicienti la pubblica strada;
- ad eseguire una verifica strutturale ed il monitoraggio dell'intero edificio a cura di tecnico abilitato;
- ad eseguire i provvedimenti e le misure necessarie per la eliminazione del pericolo di crollo di calcinacci dalla parte di fabbricato dove sono ubicate le tre unità immobiliari del piano terra, primo e secondo in corrispondenza della verticale di via Vicinale Sant'Aniello civ. 3 e con accesso dal piano terra della medesima Via e dal ballatoio del vano scala del civico 9, previa la puntuale ispezione e verifica dei luoghi e per l'assicurazione delle opere di manutenzione ai sensi del Regolamento comunale.

Il soggetto destinatario del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, è tenuto a presentare al *Servizio Sicurezza Abitativa*, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli alla area tematica "Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini" sottosezione "*Servizio Sicurezza Abitativa*", dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: «si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida».

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;

- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.